



VENETA SERENISSIMA REPUBBLICA: STORIA ED ISTITUZIONI

Alla fine del Duecento trova compimento la parabola di quel lunga e lenta evoluzione costituzionale che consente a Venezia di formare la Repubblica aristocratica.

*Il famoso provvedimento, conosciuto come Serrata del Maggior Consiglio, risale all'anno **1297** e rappresenta una pietra miliare della storia veneta. Viene sancito un nuovo criterio generale. La partecipazione alla vita istituzionale non sarà più aperta a tutte le classi (*maiores, mediocres, minores*), ma l'accesso alle cariche politiche sarà riservato alle famiglie che già in passato erano entrate nei consigli.*

Questa svolta modifica un assetto tradizionale radicato dalle epoche più remote. Il sistema della conduzione comune della politica risale, infatti, all'Età del Ferro, quando gli antichi Veneti (già presenti sul nostro territorio) formavano comunità rette da proprie assemblee.

*Tale sistema di democrazia diretta continuò sotto l'Impero Romano ed era ancora attivo al suo crollo. Roma cadde conquistata dagli Eruli di Odoacre nel **476**, ma già nel **452** l'invasione degli Unni aveva sovvertito il panorama geopolitico d'Europa: in seguito al dilagare delle orde mongoliche le città venete rimasero senza copertura politico-militare e furono indotte ad organizzarsi in un nuovo **Stato confederale**, fondato con l'assemblea generale dei Venetici che si raccolse a Grado nell'anno **466**.*

*Nel **697**, circa due secoli e mezzo dopo, avvenne la svolta. Di nuovo pervennero ad Eraclea le genti di tutte le città marittime da Grado a Cavarzere: un unico Arengo (così era chiamata l'assemblea generale) elesse un unico capo, Paoluccio Anafesto, e fondò il nuovo **Stato unitario**.*

L'**Arengo** era la sede istituzionale deputata ad assumere gli orientamenti politici di fondo: guerra o pace, alleanze e patti con gli stranieri, mutamenti istituzionali, commerci, leggi generali, ecc.

I poteri di governo, invece, erano esercitati dal Consesso Tribunizio, formato dai Tribuni delle dodici città principali, tra le quali Giovanni Diacono annovera Grado, Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Torcello, Murano, Rialto, Malamocco, Chioggia, ecc. Nel **742** la sede del Dogado passò da Eraclea a Malamocco e nell'**811** da questa a Rialto (così si chiamava infatti allora la città di Venezia).

L'attribuzione più importante dell'Arengo altomedievale era l'elezione del doge e in tale sede si procederà fino all'elezione di Lorenzo Tiepolo nel **1268**, anno in cui la competenza viene trasferita per intero al Maggior Consiglio, che in quel tempo contava **445** membri, essendo composto dai migliori cittadini, nobili e non nobili, eletti di anno in anno da un gruppo di elettori che godevano della fiducia generale.

Il sistema assembleare, che funzionava all'aria aperta con riunioni davanti alla chiesa, era nato per governare piccoli centri urbani, a struttura sociale stabile e con rapporti limitati. Quando i Venetici ascesero a potenza economica e militare, la città si ingigantì, i rapporti giuridici, politici ed economici si intensificarono, intrecciandosi anche con genti e luoghi lontani, si complicarono i rapporti sociali, si accelerarono i ritmi di vita. Per governare il cambiamento furono spinti ad inventare un congegno mai visto prima: nasceva il miglior modello di Stato, la **repubblica parlamentare**. Il nuovo sistema rappresentativo aveva il suo fulcro non più in adunanze aperte, ma in un complesso di consigli a struttura ben definita.

Il **1297** fu dunque l'anno della Serrata. Dopo il Mille Rivoalto era divenuto un centro di dimensioni demografiche e urbane e di tale importanza politica da sovrastare i vecchi centri marittimi del Dogado. Si presentò come necessaria una lenta riforma costituzionale che creasse strutture politiche forti e stabili, ben diverse dalla spontaneità popolare delle assemblee. Al loro interno dovevano operare membri competenti, esperti e di provata lealtà.

Questo portò a selezionare una nuova classe dirigente, mantenendo però una così ampia base numerica da eguagliare le dinamiche democratiche proprie dell'Arengo. Il Patriziato si allargò, ma le famiglie nobili più vecchie e prestigiose mal sopportavano l'equiparazione con quelle più recenti. In primis i Tiepolo, insieme ai Badoer e ai Querini, pensarono allora di appoggiarsi ai ceti emergenti non nobili (popolari e borghesi), spalleggiando così l'ingresso massiccio di homeni novi in seno al Maggior Consiglio.

Il resto del patriziato guardava con allarme a questa fronda, che avrebbe sconvolto gli equilibri politici e spaccato la classe di governo attraverso l'instaurarsi di fazioni. Nacque così un movimento di riforme finalizzato a consolidare le istituzioni: la soluzione escogitata fu appunto di riservare la politica attiva solo ai membri delle famiglie che avevano governato in passato, nonché ai loro discendenti, evitando l'instabilità innescata dal gioco politico di maggioranze ballerine.

*Dati alla mano, uno storico arguto come Frederic Lane (che peraltro seguì Giuseppe Maranini), ha proposto di mutare il nome di questo passaggio storico in "**allargamento del Maggior Consiglio**": in quel lasso di tempo quasi tutti i Veneziani che ne avevano facoltà furono aggregati al Maggior Consiglio, che passò così dai **445 membri**, registrati **nel 1268**, ai **900 membri del 1310**. Nei secoli successivi, altre famiglie borghesi dimostrate fedeli e benemerite furono aggregate al patriziato in occasioni particolari, arricchendo la composizione dell'assemblea.*

*Quanto fosse stata necessaria la mossa di Pierazzo, com'era soprannominato il duro, altero e arigno Doge Gradenigo, lo dimostrano i fatti occorsi una manciata di anni più tardi. Le non sopite ambizioni di potere spinsero i Tiepolo, i Badoer, i Querini, i Doro (e poco più tardi i Barozzi) ad ordire, nell'anno **1310**, l'unico vero grave colpo di Stato contro la Serenissima: lo storico annoterà che mai più da queste famiglie uscirà un doge.*

SOMMARIO

1. UNO STATO ORGANIZZATO PER CONSIGLI	p. 5
2. LE MAGISTRATURE MAGGIORI	p. 7
3. LA STRUTTURA TERRITORIALE DELLO STATO DA TERA E DA MAR	p.15
4. L'ECONOMIA	p. 16
5. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	p. 18

1. UNO STATO ORGANIZZATO PER CONSIGLI

A tutti gli organi di governo era senz'altro riconosciuta la potestà normativa. Maggior Consiglio, Senato e Consiglio dei Dieci emanavano atti aventi valore di legge (*Parti, Decreti, Consulti*); le magistrature minori, invece, adottavano atti di esecuzione (*Terminazioni*). La potestà normativa era in alcuni casi esercitata solo a livello di iniziativa o di proposta, come nel caso del **Minor Consejo**, che insieme ai *Tre Cai de Quaranta*, formava la *Signoria*, avente quindi la funzione di *por parte*, cioè di elaborare e presentare i disegni di legge.

Non vigeva il principio della **separazione dei poteri** (tanto propagandato dai filosofi illuministi), ma **solo** il criterio della **distinzione di competenze e funzioni**. Ogni magistratura deteneva, cioè, un proprio potere giudiziario in quanto **sulle materie di propria competenza** giudicava (contenziosi oppure procedimenti penali). Queste competenze avevano, in generale, natura politico-amministrativa, potendo contemplare poteri deliberativi, di controllo, di esecuzione, di riscossione.

L'ordine costituzionale poneva il **Maxor Consejo** - organo titolare della sovranità nazionale e assemblea plenaria dell'aristocrazia veneziana - al vertice del sistema, poiché tale parlamento concedeva i poteri a tutte le altre magistrature, commissioni ed organi, che ad esso dovevano rispondere (e da esso dipendevano, persino ai fini della propria esistenza).

Tra i principî cardine del nostro ordinamento troviamo la **collegialità** di tutti gli organi - che dovevano deliberare con maggioranze predeterminate - e l'**obbligatorietà** d'assunzione della carica e del suo esercizio (erano sanzionate tanto l'eventuale rifiuto, quanto la negligenza, l'assenza non giustificata o lo scarso impegno). Per un nobiluomo veneto era un imperativo giuridico e morale servire la madrepatria, assumendo le cariche cui il *Maxor Consejo* lo destinava, pena la perdita della sua capacità politica.

La *contumacia*, invece, consisteva nell'ineleggibilità alla carica per un certo periodo (spesso corrispondente a quello di durata della carica stessa), che cominciava a decorrere appena lasciato l'incarico; la sua funzione era di favorire un frequente avvicendamento nella titolarità degli organi, per garantire la **temporaneità** della carica. La durata della carica era breve: ve ne erano di sei mesi, la maggior parte di un anno, oppure di sedici mesi.

Importante notare che gli indirizzi politici non si distaccavano da un orientamento generale, che in linea di massima veniva tenuto fermo nella nuova gestione; l'apporto di chi subentrava proseguiva una strada già tracciata.

Quella della continuità era una direttiva politica evidente in particolare nel meccanismo di rinnovo delle tre mani dei *Savi* del *Collegio*: l'elezione dei membri avveniva una metà per volta a metà mandato, cosicché la parte nuova veniva edotta da quella rimasta in carica.

I collegi maggiori potevano, in ogni momento, avocare a sé gli affari di competenza dei collegi minori da loro delegati. Tutte le magistrature erano tenute a un controllo reciproco, ma ciascuna godeva di un certo grado di autonomia. Ogni magistratura si reggeva su norme di diritto pubblico; nel caso dei *Zudexi del Forestier*, anche di diritto internazionale.

La legge rispecchiava il **grande spirito egualitario** tra i patrizi presenti in *Maxor Consejo*; un irriducibile **attaccamento alla Patria** permetteva di **superare ogni contingenza** legata a particolari eventi o a equilibri politici, incardinandosi nel **consapevole tradizionalismo** trasfuso nella formula: “*Quod fecerunt sapientissimi progenitores nostri*”. Un **alto senso religioso e morale** guidava l'opera del magistrato.

La competenza era delimitata, nel criminale, dalla materia del reato o dalla sua importanza sociale, mentre nel civile, dal valore della lite, tradotto in moneta. Un piccolo interesse materiale era legato all'emanazione della sentenza nelle cause civili, tramite l'elargizione dei *carati*, esborsati dalla parte vittoriosa.

In caso di riforma del provvedimento, il giudice doveva restituire l'utile o darsene per debitore nelle casse della *Signoria* (Parte Magg. Cons. 24 dicembre 1490 e Legge Pisana Capo III). L'accentramento giudiziario nella capitale (tranne i sindacati *in loco*) vi faceva affluire le revisioni delle sentenze di rettori, potestà, bails, visdomini, capitani e autorità governative simili, ricoperte da patrizi veneziani che rivestivano le cariche decentrate nelle terre di San Marco.

In generale, l'ordinamento politico veneto si reggeva su principî giuridici e etico-morali antitetici rispetto a quelli dell'attuale sistema c.d. liberal-democratico. Vigeva il divieto assoluto di formare non dico partiti, ma persino intese elettorali, cartelli politici, o alleanze preordinate. In seno al Maggior Consiglio, quando un nobile veniva preposto alla carica, non ci si poteva neppure complimentare con l'eletto.

Per l'elezione del Doge era vietato ai nobili persino di riunirsi in casa di qualcuno per discutere, al massimo era consentito accordarsi tra un gruppetto di parenti stretti (a fronte di un Consiglio nel quale votavano circa un migliaio e mezzo di rappresentanti). I senatori dovevano mantenere il più assoluto riserbo sull'attività istituzionale, non potevano esternare commenti neppure in casa propria, neanche facendo cenni con il viso.

Il Doge ed il Minor Consiglio non potevano leggere la corrispondenza, né ricevere ospiti stranieri, se non tutti insieme durante le sedute, né ci si poteva allontanare da Venezia senza la reciproca autorizzazione preventiva.

Le cariche pubbliche di più spiccato carattere giudiziario o che destinavano il patrizio fuori da Venezia davano luogo a compensi appena dignitosi; invece **quelle onorifiche** (dette senatorie, ovvero le più importanti) **non erano neppure retribuite**, anzi, comportavano notevoli oneri economici per le doverose spese di rappresentanza.

Si voleva che ogni magistrato restasse fermo al proprio posto, ascoltando con attenzione i propri pari e ponderando bene le decisioni. Finalmente, rimasto solo con la propria coscienza, il patrizio veneto doveva aver presente - nel momento di deliberare - solo l'interesse pubblico. Il continuo ruotare del patriziato da una carica all'altra creava una mentalità così elastica, da radicare in ognuno anche il punto di vista del proprio interlocutore. La Giustizia si traduceva in **rigore** per limitare i più forti e in **clemenza** per sollevare i più deboli.

I valori fondanti erano l'**ONORE** (vale a dire la **stima** di cui doveva godere il singolo e la famiglia), la **FEDE** (che motivava il **sacrificio** per il bene comune), l'**AMOR DI PATRIA** (ossia il **senso sacro** della comunità, che non c'entra con il nazionalismo, concetto materialista e idolatrico della destra liberale).

L'esperienza veneta ha dimostrato nella storia che **la compattezza della società e la solidarietà tra classi non si reggono su leggi scritte** (che pure hanno una loro importanza), **ma sui valori spirituali condivisi, che devono essere inculcati con l'educazione.**

2. LE MAGISTRATURE MAGGIORI

Vediamo in breve le magistrature aventi rango costituzionale; va ricordato che quelle minori ricoperte dal patriziato veneziano ammontavano a svariate decine.

Il **Doge** rappresentava il vertice dell'ordinamento repubblicano. Spiega il N.H. Vettor Sandi che questa carica fu adottata dall'Arengo (attribuendola a Paoluccio Anafesto nel 697) con il preciso intento di scegliere una dignità adeguata all'indipendenza veneta, ma al tempo stesso affermando il principio

repubblicano, in modo che il popolo non fosse alla mercè di un sovrano (sudditanza nel senso deteriore), ma solo fedele allo Stato e al suo Capo.

Era una carica di durata a vita. Durante il sistema di democrazia diretta che sussisteva nell'Alto Medioevo, il Doge era eletto in Arengo per acclamazione: ce ne dà una dettagliata descrizione il Chierico Domenico Tino per la proclamazione del Doge Selvo nel 1071. Vi era dunque un legame diretto di fedeltà tra Doge e popolo, su cui si reggeva il concetto stesso di statualità e di cittadinanza.

A partire dall'elezione di Lorenzo Tiepolo nel 1268 la competenza viene trasferita - per intero ed in via definitiva - al Maggior Consiglio, che adottò un sistema elettorale complicatissimo, finalizzato a scompaginare eventuali intese elettorali preventive. In tal modo la scelta era rimessa alla buona coscienza di singoli nobiluomini, che venivano selezionati a gruppi successivi una volta per sorteggio, una volta per nomina.

Per sfatare il luogo comune di un Doge principesco e autocratico spesso si esagera nel ridimensionare il suo ruolo. Pur inserito in un ambito repubblicano, questo Capo di Stato non era affatto una figura appena rappresentativa (pur tenendo conto del fasto e delle solennità che ne circondavano la figura): la sua Maestà era curata in tutte le minuzie formali.

Quando il Doge entrava in carica, doveva giurare la sua *Promission* sulla scala dei Giganti davanti al popolo, in conformità all'obbligo di tutti gli altri magistrati di giurare sui *Capitolari*, ossia le procedure dell'ufficio. A questo proposito, esisteva una commissione magistraturale, i *Correttori della Promission*, che durante l'interregno doveva apportare integrazioni a questo testo normativo, perché gli obblighi gravanti sul nuovo Capo dello Stato fossero sempre aggiornati secondo le esigenze del diritto pubblico. Alla morte del Doge, invece, intervenivano gli *Inquisitori sopra il Doge defunto* che dovevano ascoltare le querele mosse contro di lui e nel caso condannare gli eredi del defunto a risarcire lo Stato o i privati per gli illeciti da lui commessi in vita.

Il Doge rivestiva il ruolo unico di supremo magistrato e capo delle forze armate, nonché di massimo rappresentante dello Stato. Questa figura monarchica esercitava sul piano politico un'importante funzione d'impulso, cioè avanzava proposte, richiamava tutti ai propri doveri, spronava l'intera Repubblica con discorsi autorevoli. In suo nome veniva esercitato ogni potere. I 120 Dogi riuscirono più o meno tutti a lasciare una traccia sulla storia repubblicana in ragione della loro personalità e talvolta la loro azione si rivelò determinante.

I Procuratori di San Marco furono creati in origine (IX sec.) per sovrintendere alla costruzione della basilica; nel 1319 furono portati a sei, nel 1442 al numero definitivo di nove. Essendo la dignità più prossima a quella ducale, essa rappresentava l'anticamera che dava adito a quella suprema. Era infatti con questa l'unica carica politica vitalizia dell'ordinamento veneziano.

Erano divisi in tre *Procuratorie*: quelli *de supra* si prendevano cura della Chiesa di San Marco, ne custodivano il tesoro e ricevevano i depositi pubblici; attendevano alla manutenzione di Piazza San Marco e davano i permessi per aprirvi bottega.

Quelli *de citra* e *de ultra* erano organi di volontaria giurisdizione (le loro competenze si ripartivano per territorio, al di qua e al di là del Canal Grande) per amministrare il patrimonio dei pupilli, curare le tutele ed esecuzioni testamentarie, recuperare i beni ereditari.

Nel 1453 furono dichiarati senatori perpetui e nel 1523 furono preposti alla sorveglianza durante le sedute del Maggior Consiglio: comandavano, infatti, il corpo di guardia degli *Arsenalotti* fuori del Palazzo, sostando sulla Loggetta del Sansovino.

Il Maggior Consiglio è l'assemblea plenaria dell'Aristocrazia veneziana, cioè l'organismo fondamentale di tutto il sistema repubblicano. In forza della Parte approvata il 13 maggio 1559 questo parlamento ha l'autorità esclusiva d'eleggere i membri di tutte le cariche pubbliche dello Stato Veneto (sulla base di un antico principio e di una prassi invalsa). Inoltre svolgeva funzioni legislative e giurisdizionali.

Depositario della Sovranità nazionale Veneta, esprime lo spirito democratico dell'antico *Arengo* popolare. Vede, infatti, tutti i patrizi formalmente equiparati con il titolo di N.H. (*nobilhomo*, insomma non c'erano né conti, né marchesi, né baroni) ed eletti in forza del consenso riscosso presso i propri pari (non per privilegio ereditato, né acquisito una volta per tutte). Se tutte le cariche avevano un determinato limite di durata, al Maggior Consiglio si apparteneva invece come *status*: l'appartenenza ad esso dava luogo alla prerogativa di governare la Repubblica.

Il Senato costituiva il cervello dello Stato; era formato da un complesso di organi, sicché poteva contare oltre 200 membri. Nel 1411 il numero legale fu fissato in 70 presenti. Avevano diritto di *por parte* e di *balotare* Doge e Minor Consiglio, i Capi dei XL, i Censori, ecc.; potevano solo votare Pregadi, Xonta,

la Quarantia Criminal, i Decemviri, i Procuratori di San Marco, ecc.; potevano far proposte nelle materie di competenza i Savi, i Riformatori dello Studio di Padova, ecc. Altre magistrature che lo componevano (oltre quelle di nomina senatoria) erano gli Avogadori di Comun, i Governatori delle Entrate, i Provveditori del Sal.

Aveva competenze specifiche in materia di polica estera, commercio, navigazione marittima, difesa militare, nomina dei Capitani da Mar e de Tera. Nelle medesime materie svolgeva funzioni legislative e giurisdizionali; poteva bandire gli evasori o chi si era impossessato di fondi erariali. Controllava che ogni magistratura rispettasse il suo Capitolare. Per il giudizio su privilegi e controversie fiscali delegava uno speciale Collegio di Savi, ma la sua vera funzione era esecutiva: era l'organo che uniformava l'indirizzo politico di tutte le magistrature trasformandolo in azione di governo.

Il Minor Consiglio era posto al vertice del sistema di governo: costituiva l'ufficio di Presidenza della Repubblica. I Consiglieri sin dall'origine circondarono il Doge per rendere plurale ed impersonale l'esercizio del potere. Venivano prescelti in linea di massima uno per ogni Sestiere di Venezia. Restavano in carica un anno e l'età minima richiesta era 25 anni. Era una carica di particolare gravosità: nessuna indennità o compenso, divieto di attività commerciale o economica, spese di rappresentanza a carico proprio, sedute frequenti (due-tre alla settimana), divieto di allontanarsi dalla Capitale salvo permesso, divieto di frequentare luoghi pubblici (se non a Carnevale con la maschera): per attenuare questa onerosa disciplina fu concesso di poter assumere cariche remunerate nel secondo semestre.

Uniti ai tre Capi della Quarantia formavano la Signoria: in tal caso il quorum deliberativo era di sei voti su nove. Il Minor Consiglio presiedeva il Maggior Consiglio, il Senato ed il Consiglio dei Dieci mantenendo l'ordine e istruendo proposte.

Decideva, inoltre, sui conflitti di competenza tra organi dello Stato. Regolava le carriere dei funzionari di palazzo, esercitava il controllo disponendo di poteri disciplinari. Alla morte del Doge i Consiglieri dovevano permanere a palazzo ed uno veniva prescelto come Vice Doge per attendere agli affari correnti.

Suo compito precipuo era il controllo del rispetto della *Promission* da parte del Doge. Numerosi gli episodi che videro Dogi, dimentichi delle regole, umiliati anche da un solo Consigliere. Al Doge Lorenzo Celsi un Consigliere spaccò lo scettro di comando. In un altro episodio, il Doge Domenico

Contarini rispondeva ad un ambasciatore con toni non graditi al Consiglio, sicché Piero Basadonna lo riprendeva con freddezza: «*Vostra Serenità la parla da principe sovrano, ma la si ricordi che non ci mancheranno i mezzi per mortificarla quando trascorrerà dal dover*».

Va ricordato che gli **Inquisitori di Stato** (quell'agile organo giudiziario che indagava e prendeva provvedimenti contro chi propalava i segreti della Repubblica) si componeva di tre membri, due togati di nero (presi dai Dieci), uno togato di porpora (preso dal Minor Consiglio): il frequente alternarsi dei membri del Minor Consiglio in seno agli Inquisitori forniva loro un efficace strumento d'indagine sulla correttezza di governanti e amministratori.

Il Pien Collegio, o Consulta, aveva il compito di ricevere gli ambasciatori degli Stati esteri, i nunzi dei Dominii, i Vescovi nazionali e stranieri. Poteva sospendere l'esecuzione delle decisioni del Senato con l'obbligo di riferirne i motivi alla prima seduta. Il suo più importante compito era di vagliare le Parti da portare in discussione al Senato ed esprimere parere su di esse. Era infatti composto da Doge, Minor Consiglio, i tre Capi dei Quaranta e tre mani di Savi (ministri eletti dal Senato stesso o all'interno del Pien Collegio) così articolate:

- **6 Savi Grandi**, detti anche del Consiglio, in quanto rappresentavano una commissione esecutiva del Consiglio dei Pregadi e preconsultiva rispetto ai suoi atti e a quelli del Maggior Consiglio. Operava su una gamma indefinita di materie: il limite delle loro competenze si ricava escludendo quelle delle altre due mani di Savi. Duravano in carica un anno. L'età minima richiesta era di 40 anni.

- **5 Savi di Terraferma** erano preposti al governo dello Stato da Tera soprattutto sul piano finanziario (vigilavano sui Camerlenghi) e militare. Duravano in carica sei mesi. Vi erano particolari "Saviati": vediamone i principali. Il **Savio Cassier** era il ministro delle Finanze; il **Savio alla Scrittura** (ministro della difesa) amministrava i salari delle milizie e la giustizia militare; il **Savio alle Ordinanze** si occupava delle milizie territoriali dette "Cérnide" o "Craine" in Dalmazia e Croazia. Restavano in carica sei mesi.

- **5 Savi agli Ordini** stabilivano regole ed ordini delle *Mude*, ossia i convogli navali. Divennero competenti su tutti gli affari della navigazione, curavano l'armamento sia della flotta commerciale che di quella da guerra, la disciplina dei patroni delle navi, degli ufficiali e delle ciurme, vigilavano sull'Arsenale, curavano il mantenimento degli scali marittimi. Restavano in carica sei mesi.

L'Avogaria era formata dai tre Avogadori de Comun (ma il loro numero per brevi periodi variò). Erano magistrati di somma importanza poiché esercitavano il controllo sulle altre magistrature quanto all'esatta osservanza delle leggi, verificando tra l'altro la regolare tenuta dei Capitolari: «*castiga et corregge li disordini delli altri Magistrati*», recitava severa una Parte del 27 luglio 1516.

Il controllo di legalità si esercitava direttamente, partecipando ai lavori di tutti i consigli. Espressione massima di questa funzione di controllo era il potere di *intrometar*, cioè di sindacare gli atti di qualsiasi organo (persino del Maggior Consiglio), sospendendone l'efficacia. Fatta esclusione per le sentenze del Consiglio dei Dieci, l'Avogaria poteva rimettere la questione al tribunale competente o disporre la revisione del processo. Valutava poi l'ammissibilità delle istanze d'appello sulle sentenze di primo grado.

La loro attività è documentata sin dal 1187, essendo tale magistratura nata per rappresentare lo Stato nelle controversie fiscali con i privati. Su procedimenti diversi da quelli in cui esercitava il ruolo d'accusa (procedimento della Quarantia Criminal e di altre magistrature, come il Consiglio dei Dieci) era giudice di merito e pronunciava sentenze.

Il Consiglio dei Dieci nacque all'inizio del Trecento come organo di massima sicurezza di uno Stato che, modellato secondo criteri democratici e collegiali, si presentava vulnerabile a sempre possibili colpi di mano. Alcuni gruppi di potere, infatti, non riuscendo ad affermare il proprio peso politico, potevano indursi a congiurare contro le istituzioni. Nato come **supremo tribunale per i reati politici**, nel corso del Tre-Quattrocento (nel periodo cioè più delicato dell'espansione territoriale in Terraferma) l'Eccelso fu caricato di sempre maggiori responsabilità anche come organo legislativo ed esecutivo in materia di pubblica sicurezza, sicurezza dello Stato (informazioni segrete), affari segreti di politica internazionale, quando cioè occorreva affidare gli affari ad un organo ristretto e riservato.

Già a partire dal Cinquecento, tuttavia, intervennero varie *Correzioni* (*Parti* di riforma) che lo ricondussero alle competenze originarie, poiché le sue attività tendevano a spingersi persino alle trattative segrete con le potenze nemiche per addivenire ai trattati di pace. Gli storici spesso dimenticano di spiegare che le esorbitanze dei Decemviri erano indotte dalle esigenze oggettive dello Stato: fu così anche quando giunsero a deporre il vecchio ed esausto Francesco Foscari, il glorioso Doge che guidò tante guerre in Italia, ma nel cui periodo conclusivo di governo fu messo in difficoltà dalla condotta scandalosa del figlio.

A seguito della congiura di Baiamonte Tiepolo (1310), quindi, al rito accusatorio (quello tradizionale, proprio della Quarantia Criminal) fu affiancato, il rito inquisitorio, volto alla **pronta repressione dei reati commessi dai membri della classe aristocratica, o di quelli che potevano lederla**. Istituito *pro tempore* in quell'anno e dimostratosi un indispensabile supporto alla sicurezza dello Stato, il *Consejo de Diexe* fu reso stabile nel 1335.

Non era composto solo dai "Dieci" eletti *ad hoc* dal Maggior Consiglio: nel Cinquecento il numero dei suoi componenti fu fissato in 17 (fu tra l'altro abolita la *Xonta* di altri 20 gentiluomini). Si componeva del Doge, dei suoi sei Consiglieri e dei Decemviri eletti annualmente, ai quali si univa un Avogador de Comun che rivestiva un ruolo di garanzia, senza votare nelle deliberazioni. Era il massimo tribunale competente a trattare (nel caso, avocando a sé) tutti i casi giudiziari che potevano riguardare *in primis* la *materia de Stado* - specie quando nell'affare era coinvolto un nobile.

I Decemviri erano, insomma, la bestia nera dei nobili prepotenti ed infedeli. Per comprendere la larga simpatia di cui godevano presso le classi popolari (ZORZI A., *Una città, una Repubblica, un Impero*. Milano, 1980, p. 51) bisogna richiamare la Parte con cui il 25 settembre 1628 il Maggior Consiglio ne definì le competenze: «*Che per conservare la pace e la quiete tra i sudditi della repubblica e la sicurezza dei medesimi dalla oppressione dei potenti e grandi, contro li quali fosse necessaria la segretezza per venire in luce dei loro delitti, come materia importante e propria d'ogni buon governo, sia data autorità ad esso Consiglio dei Dieci di assumere quei casi ... i quali per la loro importanza meritassero di essere ispediti non solo con pena rigorosa, ma brevemente, ad esempio e terrore dei malviventi e sollievo degli oppressi*».

Il funzionamento del rito inquisitorio si basava sull'apertura delle indagini d'ufficio. Per ottenere le notizie di reato s'incentivavano i sudditi a presentare denunce, da far pervenire personalmente, o tramite l'introduzione di scritti in apposite *cassele*. Tali notizie erano circondate da grandi cautele, quanto ai modi e ai tempi del loro esame e quanto alla loro ammissibilità. Quelle anonime andavano rigettate e subito bruciate, a meno che - a giudizio dei 5/6 del collegio - non investissero determinate materie, come frodi nelle votazioni, bravi e vagabondi, oppure un gravissimo interesse di Stato. Anche i poteri d'arresto erano regolamentati da meticolose procedure.

L'**inquisizione generale** consisteva in una prima indagine sommaria affidata a due inquisitori, cui poteva subito seguire una sorta di archiviazione. Se si votava l'approfondimento delle indagini, due collegi a composizione mista (un capo dei X, un consigliere dogale, un avogadore, un inquisitore) provvedevano ad esaurire entro due mesi un'ulteriore fase istruttoria, l'**inquisizione speciale** (tranne che per i casi minori, su cui indagavano i tre

capi). Su tutti i provvedimenti - arresto, perquisizioni, tortura - era sempre il Consiglio a pronunciarsi, seguendo criteri restrittivi. Ogni atto d'interrogatorio (*costituito*) era verbalizzato: un *nodaro* scriveva le accuse, un altro le difese.

Di solito l'interrogatorio si teneva in penombra. All'imputato si contestavano con precisione i capi d'accusa ed egli doveva difendersi da solo, oralmente e senza assistenza legale. La segretezza era il principio saliente di questo rito: non venivano palesati i nomi dei denunciati e dei testimoni all'imputato, né gli atti istruttori all'esterno. Tuttavia, la segretezza si accompagnava all'accurata documentazione di tutto il processo, che si teneva a porte chiuse a Palazzo Ducale. Il senso di tanto segreto non stava, quindi, nella mancanza di regole o di riscontri documentali, ma nell'evitare di esporre accuse e testimonianze a ingerenze esterne: ciò avrebbe significato comprometterne l'integrità, considerando l'influenza che gli imputati più facoltosi avrebbero potuto esercitare, anche per vie indirette. Questa procedura subì un considerevole ridimensionamento nel Settecento, quando venne permessa l'assistenza legale nella deposizione: il difensore aveva accesso al costituito opposizionale (atto d'accusa) e preparava una difesa scritta che veniva copiata come fosse stata dettata dall'imputato, o talvolta messa agli atti.

Una volta che il Consiglio riceveva l'istruttoria completa, la si esaminava, si confrontavano eventuali pareri discordi, quindi si potevano disporre ulteriori accertamenti, oppure si votava se prosciogliere o sentenziare. Nel secondo caso si rileggevano gli atti, integralmente quelli difensivi. Non poteva votare la sentenza chi a tale lettura non avesse presenziato. Era sempre possibile ad ognuno dei Decemviri proporre emendamenti per diminuire la pena proposta. La condanna necessitava la maggioranza assoluta delle *balote*, ma tale verdetto, per essere valido, doveva confermarsi in quattro ballottaggi successivi.

La continua rilettura degli atti ed il reiterarsi delle votazioni introduceva un notevole tasso di ponderatezza nelle decisioni. L'inappellabilità del giudizio era mitigata dalla possibile revisione del processo (*realdizione*), condizionata a maggioranze di regola elevate. Il processo inquisitorio era seguito anche dal Sant'Uffizio di Venezia, dagli Inquisitori di Stato ed in parte dagli Esecutori contro la bestemmia e poteva essere delegato ai Rettori nei *Dominii* per i casi più gravi.

Nel complesso, il rito inquisitorio - caratterizzato da brevità ed esigui diritti per la difesa - era stato introdotto per condurre con riservatezza agli indagati e adottare fulminei provvedimenti. La sua utilità era stata riscontrata nell'esperienza di lunghi anni: *«noi abbiamo veduto degli autorevoli rei assoggettati al giudizio di tutti gli altri, e dei miseri tremanti al solo appressarsi l'ombra della ricchezza e della potenza, depor con coraggio la verità in grembo a quella giustizia che li copre, li assicura*

e li incoraggisce», affermava il N.H. Marco Barbaro, nel saggio del 1786 dal titolo “Tre orazioni criminali a difesa”.

3. LA STRUTTURA TERRITORIALE DELLO STATO DA TERA E DA MAR

Oltre al **Dogado** (così si chiamava il territorio della fascia costiera che andava da Grado a Cavarzere), la Repubblica contava altre **12** circoscrizioni territoriali. Tali **Rettorati** suddividevano il territorio dello Stato facendo capo a: Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Polesine-Rovigo, Brescia, Bergamo, Patria del Friul, Istria, Dalmazia, Corfù, Morea.

A capo dei Rettorati vi erano i **Podestà** dei dodici capoluoghi insieme ai **Capitani** (una carica militare, come i Castellani), responsabili delle Milizie e degli armamenti.

I **Camerlenghi** controllavano, invece, la gestione delle Camere Fiscali e dei dazi (nei centri dove essi non erano istituiti queste attribuzioni erano esercitate dai Capitani).

Nelle terre minori la Repubblica mandava i **Provveditori**, che riunivano in sé tutte queste funzioni, la cui gestione era comunque esercitata da strutture amministrative locali. Ciò significa che tutto l'apparato giudiziario e tecnico-amministrativo era formato da gente del posto.

I patrizi veneziani, dunque, ricoprivano le Podestarie e le altre poche cariche di vertice menzionate, per presiedere a giustizia, amministrazione e ordine pubblico, potendo portare con sé, come assistenti tecnici, solo un cancelliere e/o un vicario.

Le frazioni delle Podestarie, dette **Vicariati** (ossia i centri minori circostanti), erano invece rette dalla Nobiltà locale, potendo i Podestà veneziani svolgerci soltanto attività di controllo. In tutti i territori sorgevano poi le *ville*, vale a dire i paesi, che erano amministrati dagli *homeni de comun*, cioè la gente del posto, i padri di famiglia.

Le frazioni delle ville erano dette *vicine* (formavano assemblee popolari). Particolare rilievo vi aveva **el Degàn**, in origine il più vecchio del villaggio, il capocomunità che aveva il compito di notificare gli atti e inoltrare le denunce; in certi luoghi era detto **Meriga**, era stipendiato e doveva riferire ai Sindici.

Sotto la supervisione della struttura di vertice che abbiamo delineato - formata da patrizi veneziani - continuavano ad operare tutti gli organi collegiali

tradizionali di città e terre, che si presentavano così com'erano prima della loro aggregazione alla Serenissima. Ogni città o terra aveva il suo consiglio composto da rappresentanze locali.

Difatti, la Repubblica acquisì tutti i suoi territori per via consensuale (sia pure al termine di scontri armati, il più delle volte non contro le comunità che sarebbero state annesse, ma contro eserciti stranieri): le città venete contrattarono sempre la propria *dedizione* alla Serenissima con accordi che conservavano in linea di massima lo Statuto locale (vale a dire le leggi del posto) e gli organi amministrativi di autogoverno.

In pratica, la vita pubblica quotidiana era retta dai notabili del posto (ma anche dal popolo), così come i tribunali di primo grado erano composti da giudici e personale cittadino. È appena il caso di far notare che si tratta di una forma di federalismo così ampia, profonda ed evoluta da apparire inimmaginabile ai giorni nostri. Gli Statuti, infatti, introducevano una sorta di pluralismo giuridico: mantenevano antiche norme di natura civile, penale, amministrativa e procedurale difformi da quelle veneziane.

4. L'ECONOMIA

Una riflessione che poco passa per la testa degli storici, ma assai eloquente nel farci comprendere come si viveva, va fatta sul prelievo fiscale in generale: *co San Marco comandava xe dixnava e se senava*, recita una filastrocca ottocentesca, che ricordava con nostalgia (è appena arrivato il Regno sabauda con la tassa sul sale e sul macinato...) il benessere generale di cui godettero le comunità venete di terra e di mare. Tassazione diretta quasi impercettibile, mentre quella indiretta andava a colpire poco la produzione (le decime), poiché in massima parte l'erario attingeva ai grandi guadagni commerciali (di qui l'importanza dei dazi e delle dogane).

A ciò si aggiunga una fitta rete di norme a protezione delle classi popolari, dal calmieramento dei mercati, all'importazione di granaglie nei momenti di carestia, al divieto di espropriazione forzata degli strumenti agricoli (a tutela dei contadini indebitati) e soprattutto i **beni civici**, cioè i terreni a pascolo e i boschi che appartenevano alla comunità locale, sui quali i paesani più poveri potevano far pascolare liberamente il bestiame ed estrarre il legname (si ricordi la legge austriaca del 1839 che ne disponeva la privatizzazione e relativa svendita ai latifondisti liberal-borghesi).

Lo storico francese Pierre Chaunu (in *L'espansione europea dal XIII al XV secolo*) attribuisce ai Veneziani la creazione dei principali strumenti capitalistici

che permisero il progresso economico mondiale: potenziando al massimo i commerci Venezia fu il motore di un'economia che arricchì mezzo pianeta. Pochi però sanno che il modello capitalistico veneziano non ha nulla a che fare con il liberismo.

Stato e Società si ispiravano alla Fede Cattolica e dunque ignoravano gli ambigui concetti di libertà in seguito introdotti dall'Illuminismo (relativismo religioso, sradicamento della Tradizione e dell'identità etnica). Questi dogmi non sono entrati in auge grazie ad un naturale processo di "liberazione dell'uomo" (come si insegna a scuola), ma dopo le inenarrabili violenze perpetrate dalla Rivoluzione Francese, esportate e diffuse dall'imperialismo napoleonico.

Allo stesso modo, il Patriziato veneziano si dimostrò sempre impermeabile e ostile alla dottrina del libero mercato, propugnata soprattutto dall'imperialismo britannico. In realtà il liberismo in economia serviva (e serve tuttora) a lobbies ultrapotenti a strappare ai popoli prima le loro risorse naturali e produttive, poi la loro sovranità ed infine a ridurli in schiavitù.

Il liberalismo classico predica ancor oggi lo "Stato leggero", che non dovrebbe interessarsi dell'economia. È il caso di evidenziare che la Repubblica Veneta non esitò, già ai suoi albori, a tenere con saldezza in mano pubblica i più importanti strumenti di produzione. Erano proprietà pubblica le galee, che già nell'Alto Medioevo venivano prodotte dallo Stato e messe all'incanto perché gli operatori privati se ne potessero servire per i loro commerci.

Il nostro Arsenale per lunghi secoli fu la più grande industria del mondo ed era il "gioiello di famiglia" della Serenissima Repubblica. Era un sistema produttivo all'avanguardia: al suo interno fu inventata la catena di montaggio. Gli operai erano alloggiati a basso costo nelle case pubbliche costruite nei dintorni. Gli arsenalotti formavano la fedele guardia del Doge (presidiavano la piazza persino durante le sedute del Maggior Consiglio).

L'armata navale era al servizio dell'impresa commerciale: le *mude*, cioè i convogli che ogni stagione partivano verso i porti di Levante e verso l'Oceano Atlantico, erano scortate dalla flotta di guerra: **altro che indifferenza dello Stato ai processi economici !** La Serenissima aveva creato **un fitto sistema protezionistico**: era in permanenza mobilitata a difesa degli interessi dell'intera classe lavoratrice veneta imponendo particolari tassazioni o divieti assoluti d'importazioni di intere categorie di merci straniere che facevano concorrenza alla produzione nazionale. In un manoscritto del 1749 conservato alla Biblioteca Marciana [cl. VII, cod. 1531] intitolato "Massime generali intorno al

Commercio” e pubblicato da Bruno Dudan ("Il Dominio Veneziano di Levante") troviamo un passo eloquente.

«La libertà versa intorno al commercio utile, non intorno al dannoso. Deve concedersi al bene e togliersi al male. Parlando in genere, la libertà consiste nella facoltà di commerciare in qualunque materia ed in qualunque luogo dove la Nazione trova il suo interesse. Ma allorché si dice Nazione, non si intendono li particolari mercanti. L'interesse della Nazione è l'interesse dello Stato ... ed a questo interesse quello del mercante è talora contrario. Chi concedesse una libertà universale non sarebbe più libertà, ma libertinaggio e licenza». Il nostro autore era con ogni probabilità un nobile; **il liberismo economico fu dunque considerato dalla nostra Repubblica come una stolta ideologia.**

5. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La vita economica della Serenissima vedeva tutto il corpo sociale, dal più modesto manovale al più facoltoso mercante, inquadrato in un complesso sistema organizzato. La classe lavoratrice operava nel proprio settore produttivo o commerciale secondo gli indirizzi e le tutele giuridiche disposte dallo Stato.

A Venezia sussistevano 123 Arti, un numero elevatissimo: 26 di vittuaria, 71 di manifatture, 26 di mercanzia. L'arte vetraria e degli specchi, l'oreficeria, la tessitura serica, la fabbricazione degli arazzi, l'arte di tingere le stoffe e le pelli, la concia e la doratura dei cuoi, la ceramica, l'ebanisteria, la produzione dei merletti, l'arte tipografica e persino la profumeria, furono alcune delle specialità dei maestri veneti.

Da parte loro, le manifatture pregiate costituirono sempre una voce rilevante dell'economia nazionale. La perfetta organizzazione artigianale consentì ai Veneziani di mantenere per secoli un patrimonio di esperienze tramandate di generazione in generazione. Nulla andava perduto di quanto ogni maestro trasmetteva ai discepoli; ogni artigiano poteva aggiungere il proprio contributo personale al tesoro di segreti già accumulati dai predecessori, elevando sempre la qualità della produzione.

Il motore di questa straordinaria vitalità economica risiedeva **sia nella struttura urbanistica della città**, concepita come un mirabile congegno di creazione e di scambio, **sia nella struttura associativa**, che si articolò spezzettandosi in una miriade di mestieri, tutti giuridicamente riconosciuti: ognuno viveva di vita propria governando se stesso, pur restando soggetto alla garanzia del controllo pubblico.

Equilibri consolidati consentivano, tra l'altro, di assorbire le maestranze forestiere che si trasferivano in seno alla città, inserendole nell'una o nell'altra Arte senza problemi. La categoria era messa così in grado di avvantaggiarsi di sempre nuovi apporti, capaci di migliorare la produzione.

Sono noti i benèfici influssi conferiti dai tessitori di seta lucchesi, dagli arazzieri fiamminghi, dai maestri vasai marchigiani ed emiliani, dai conciatori tedeschi, tutti ospitati con paterna benevolenza e protetti da privilegi e tutele.

Era invece vietato ai lavoranti veneti emigrare all'estero, portando con sé i segreti del mestiere, custoditi gelosamente come patrimonio nazionale. La violazione di questi divieti poteva comportare aspre sanzioni ed essere oggetto di accanita repressione.

Le corporazioni in Italia assunsero un ben più forte peso politico: classico esempio è Firenze, dove divennero le protagoniste delle lotte cittadine. A Venezia, invece, le Arti erano sottoposte alla sorveglianza del governo, che badò bene a limitarne il ruolo alla sola regolazione del settore produttivo e commerciale d'appartenenza, poiché esse operavano sotto il controllo di speciali magistrati.

I *Giustizieri* facevano ispezioni su pesi, misure, prezzi e reprimevano le frodi. Il loro ufficio si formò intorno al 1173, ma nel 1261 si sdoppiò in due magistrature, la *Giustizia Civil Vecia* e la *Giustizia Civil Nova*: quest'ultima soppresse ad ogni Arte.

Questi due organi pubblici si divisero importanti competenze che andavano dall'approvazione delle *Mariogole* (come venivano chiamati gli statuti corporativi), al giudizio nelle controversie tra iscritti ad una stessa arte o tra arti diverse. Provvedevano anche a ricevere il giuramento dei nuovi associati (necessario per l'esercizio del mestiere). Conservavano in un registro ufficiale tutte le ordinanze che emanavano, raggruppandole per ogni singola Arte: questi provvedimenti andavano ad integrare lo specifico Statuto.

Il **Consiglio** che reggeva l'Arte era detto *Banca*, il **presidente** *Gastaldo*, il suo vice *Vicario*. I **componenti** il Consiglio erano i *Bancali*. I *Sindaci* erano deputati al controllo, i *Tansadori* gestivano le contribuzioni, altri addetti erano l'*Esattore*, il *Cassier*, lo *Scrivano*, il *Nonzolo*. Le **assemblee** si chiamavano *Capitoli*. Le riunioni si tenevano nella sala della *Schola* detta *albergo*. Si deliberava sulle varie questioni e si eleggevano i vari uffici: i membri non potevano rifiutarli, a pena di multa.

Il numero degli iscritti all'Arte non era chiuso. Tuttavia, il candidato per essere ammesso, oltre a dimostare onestà e le necessarie doti morali, doveva

fornire prova di capacità professionale sostenendo un esame, spesso severo. Non potevano essere ammessi *garzoni* sotto i dodici anni d'età ed il garzonato poteva durare da 5 a 7 anni; al termine di questa pratica, l'iscritto per un paio d'anni manteneva la qualifica di *lavorante*. Dopo un nuovo esame, il lavoratore poteva conseguire il titolo di *capomastro*, acquisendo il diritto di aprire la sua bottega e di assumere garzoni e lavoranti.

I rapporti giuridici tra maestri e operai, abbiamo visto, erano rimessi agli uffici giudiziari: era proibito ai padroni di licenziare i dipendenti senza preavviso, e a questi di passare al servizio della concorrenza. Le feste ed i riposi dovevano essere rispettati, come pure non si ammetteva il lavoro notturno, se non in certe industrie per determinate necessità tecniche (in analogia all'odierna legislazione sul lavoro), come nel caso delle vetrerie o delle fonderie, dove non si potevano spegnere i forni.

Particolare attenzione la Repubblica riservava alle norme igieniche per tutelare la salute di lavoratori e cittadinanza. Norme varie regolavano le opere di pietà dei consociati, come la visita ai confratelli infermi o l'assistenza a quelli bisognosi, la partecipazione ai riti funebri e l'intervento alle cerimonie civili e religiose, specie per il Santo patrono dell'Arte.

A fianco delle Arti sorgevano le *Schole*: nel Settecento ve ne furono nove di principali, le *Grandi*: la San Marco (a SS. Giovanni e Paolo), San Giovanni Evangelista, San Rocco, Carmini, San Fantin, San Teodoro, Misericordia, ecc. e vi accedevano membri di tutte le classi sociali, anche del patriziato, i quali assicuravano loro appoggio e protezione. Erano così importanti per la vita sociale, che furono poste sotto il controllo, pur formale, del Consiglio dei Dieci: è chiaro che un eventuale uso politico di imponenti gruppi organizzati non sarebbe stato compatibile con la stabilità delle istituzioni.

Le *Schole* minori formavano un tale *mare magnum*, sicché forse non si è arrivato neppure a contarle tutte (si parla di circa trecento organismi in epoche diverse). Esse erano il fulcro aggregativo della società veneziana. L'attività prevalente era quella devozionale: davano luogo a frequenti processioni ed animavano feste e funerali.

Di questa portentosa struttura pubblico-privata, solidissima ossatura tanto della vita economica, quanto dell'aggregazione sociale, fu fatta terra bruciata durante l'occupazione francese del 1797, che lasciò dietro di sé l'annientamento morale e materiale di una delle Nazioni più devote a Cristo di tutto l'Occidente.

EDOARDO RUBINI